



LICEO

“PIETRO COLONNA

REGOLAMENTO

D’ISTITUTO

a.s. 2023-2024

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

TITOLO I ORGANI COLLEGIALI

Art. 1

Disposizioni generali sul funzionamento degli OO.CC.

La convocazione degli OO. CC. è disposta dal Presidente dell'organo con un preavviso non inferiore a gg. 5 (3 in caso di urgenza) rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione viene effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale. La lettera deve indicare la data, l'ora e gli argomenti da trattare nella seduta.

Di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, su apposito registro a pagine numerate.

Art. 2

Svolgimento coordinato dell'attività degli OO.CC.

Ogni organo collegiale opera in modo coordinato con gli altri OO.CC., fatte salve le competenze di ciascuno.

Art. 3

Elezioni di organi di durata annuale

Le elezioni degli OO.CC. di durata annuale hanno luogo entro il 31 ottobre di ciascun anno scolastico, sulla base di apposita delibera del Consiglio d'Istituto.

Art. 4

Convocazione del Consiglio di classe

Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi componenti o, in casi eccezionali, anche da un solo componente.

Art. 5

Partecipazione alle riunioni del Consiglio di classe

Alle riunioni del Consiglio di classe aperto partecipano, oltre ai docenti, i rappresentanti delle componenti genitori ed alunni. Tutti i genitori e alunni della classe possono, comunque, assistervi.

Art. 6

Convocazione del Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'Art. 4, terz'ultimo comma, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 7

Programmazione e coordinamento dell'attività del Collegio dei Docenti

All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente Scolastico redige una programmazione delle attività

annuali del Collegio dei Docenti, coordinate con le attività degli altri organi collegiali, insieme ad un piano generale di tutte le attività della scuola. Il calendario di massima delle riunioni viene reso noto mediante comunicazione al Collegio Docenti.

Art. 8

Consiglio di Istituto - Prima convocazione

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto spetta al Dirigente Scolastico.

Art. 9

Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Istituto

Nella prima seduta il Consiglio d'Istituto, presieduto dal Dirigente Scolastico, elegge il proprio Presidente tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. Viene eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente sarà eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

A parità di voti è eletto il più anziano di età. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente da votarsi tra i genitori membri del Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per le elezioni del Presidente.

Nella stessa seduta vengono eletti i rappresentanti delle varie componenti in seno alla Giunta Esecutiva.

Art. 10

Convocazione del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso. Egli è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva, ovvero della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

Art. 11

Relazione annuale

La relazione annuale del Consiglio di Istituto, da inviare all'Ufficio scolastico provinciale e al Consiglio Scolastico Provinciale entro 15 gg. dalla data della sua approvazione, è predisposta nel mese di settembre di ogni anno dalla Giunta esecutiva ed è oggetto di discussione ed approvazione in apposita seduta del Consiglio.

Art. 12

Pubblicità degli atti

La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto avviene mediante affissione all'albo della scuola entro il termine massimo di 10 gg dalla relativa seduta del Consiglio.

La copia della deliberazione rimane esposta per un periodo di 10 gg.. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria e, per lo stesso periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.

La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente scolastico dal Segretario del Consiglio; il Dirigente scolastico ne predispone l'affissione immediata ed attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo

contraria richiesta dell'interessato.

Art. 13

Convocazione del Comitato per la valutazione del servizio dei docenti.

Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti è convocato dal Dirigente Scolastico:

- a) In periodi programmati, ai sensi del precedente Art. 2, per la valutazione del servizio, richiesta dai singoli insegnanti, a norma dell'Art. 66 del D.P.R. 417/74;
- b) A conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell'Art. 58 del D.P.R. 417/74;
- c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art. 14

Assemblee dei genitori.

I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola. All'inizio d'anno scolastico l'assemblea elegge un suo presidente e si dà un regolamento da inviare in visione al Consiglio di Istituto.

Alle assemblee dei genitori, di classe o di istituto, possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico e gli insegnanti rispettivamente della classe o della scuola.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente scolastico.

La convocazione delle assemblee è regolata da quanto previsto dal D.P.R. 416/74.

TITOLO II

USO DEGLI SPAZI, DEI LABORATORI E DELLA BIBLIOTECA.

Art. 15

Funzionamento di palestra, biblioteca e laboratori.

Gli alunni possono accedere in palestra e nelle aule speciali solo se accompagnati dai relativi docenti; devono avere il massimo rispetto degli ambienti frequentati e, in caso di danno, **farsi carico delle spese per la riparazione**, se maggiorenni; per i minori si rinvia alla disciplina dell'art. 2048 del c.c.

a) **Regolamento per l'utilizzo della palestra coperta, scoperta e dei locali annessi:**

- è vietato entrare in palestra con scarpe che non siano da ginnastica;
 - gli alunni possono usare gli attrezzi solo ed esclusivamente con l'autorizzazione dell'insegnante e devono farne uso corretto e responsabile;
 - possono fruire dei servizi igienici, adiacenti alla palestra, solo i ragazzi impegnati nell'ora di educazione fisica;
 - è assolutamente vietato giocare a calcio nella palestra coperta;
 - è opportuno, per i ragazzi che non prendono **direttamente parte alle attività pratiche**, seguire attentamente **le esercitazioni**, in quanto soggetti, comunque, a valutazione; inoltre è fatto obbligo di collocarsi nei punti dove è meno probabile che si venga coinvolti dai lanci **di piccoli attrezzi**, per evitare spiacevoli infortuni;
 - gli alunni sono tenuti, dopo l'uso, a riporre gli attrezzi nell'apposito locale di deposito;
 - è vietato per qualsiasi motivo, saltare il recinto scolastico;
 - durante l'attività sportiva, bisogna evitare di fare uso di fermacapelli, collane, chewing-gum e quanto altro possa recare danno alla persona;
 - la scuola non è responsabile dello smarrimento di oggetti di valore lasciati incustoditi.
- b) **Per l'accesso in biblioteca** e per le modalità di prestito e restituzione di libri devono essere

rispettate le norme nel documento “**Regolamento biblioteca**” **parte integrante e costitutiva del presente Regolamento di Istituto**. Agli alunni è consentito, eccezionalmente, l'utilizzo dei vocabolari in dotazione della scuola, su apposita modulistica da presentare al personale incaricato per tale servizio. Il vocabolario preso in prestito deve essere restituito previo controllo della sua integrità.

- c) L'accesso ai **laboratori** è consentito solo in orario di lezione e in presenza del docente:
- durante le esercitazioni svolte nei laboratori dotati di strumentazione informatica, ogni alunno dovrà mantenere sempre lo stesso posto per tutto l'anno e aver cura di non danneggiare o manomettere gli strumenti usati;
 - nei laboratori di indirizzo (Liceo Artistico) è vietato all'alunno accendere macchine e utilizzarle senza l'autorizzazione del docente;
 - gli alunni, nell'utilizzo delle diverse strumentazioni, materiali ed utensili, devono prestare la dovuta attenzione a non procurarsi danni fisici e/o a danneggiare quanto da loro utilizzato durante l'attività didattica curricolare e/o extracurricolare;
 - l'alunno dovrà dotarsi degli strumenti indispensabili per un corretto svolgimento delle lezioni;
 - gli alunni sono tenuti al rispetto del lavoro altrui come se fosse proprio;
 - gli alunni sono tenuti alla pulizia del proprio spazio di lavoro;
 - gli strumenti scolastici utilizzati devono essere puliti e riposti ordinatamente nell'apposito armadio;
 - è vietato versare nei lavelli sostanze inquinanti o che ne pregiudichino il corretto funzionamento;
 - gli alunni devono utilizzare gli idonei contenitori per rifiuti speciali predisposti nelle aule o laboratori;
 - è fatto divieto assoluto a chiunque di scherzare, giocare o minacciare con gli arnesi da lavoro e in particolare con gli strumenti da taglio.
 - è vietato copiare software, introdurre software non autorizzati, danneggiare o cancellare dati dai dischi fissi;
 - rispetto norme antinfortunistiche e del regolamento di funzionamento.

Agli **aiutanti tecnici** responsabili di laboratorio è affidato l'incarico di:

- custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico del laboratorio affidato;
- predisposizione, insieme agli insegnanti che normalmente usano il laboratorio, di un piano razionale per la più ampia ed efficace utilizzazione del materiale stesso, compreso quello efficiente o utilmente riparabile eventualmente accantonato e ingiustificatamente inutilizzato;
- predisposizione di un piano annuale acquisti e di manutenzione da sottoporre, secondo le scadenze amministrative, all'esame del Consiglio d' Istituto;
- la predisposizione di un orario di accesso al laboratorio sulla base degli orari dei singoli insegnanti;
- di curare che il laboratorio sia dotato di un registro presenze e di utilizzo dei servizi.

Tutto il personale (docenti, alunni, ATA, esterni) è tenuto all'osservanza dei singoli regolamenti di ciascun laboratorio.

Per i regolamenti dei singoli laboratori si rimanda all'allegato “Regolamenti di laboratorio” parte integrante e costitutiva del presente Regolamento di Istituto.

Art. 16

Ingresso a scuola e ritardi - Vigilanza sugli alunni.

È necessario rispettare rigorosamente l'orario di ingresso a scuola, e precisamente:

per l'**indirizzo classico**:

- h. **8.10 – 8.15** **Ingresso degli alunni in classe;**
- h. **8.15** **Inizio delle lezioni;**

I docenti, al fine di esercitare la vigilanza, dovranno essere **in aula** alle ore **8.10**.

Per l'**indirizzo scienze umane**:

- h. **8.20 – 8.25** **Ingresso degli alunni in classe;**

- **h. 8.25** **Inizio delle lezioni.**

I docenti, al fine di esercitare la vigilanza, dovranno essere **in aula** alle ore **8.20**.

Per l'indirizzo artistico:

- **h. 8.00 – 8.05** **Ingresso degli alunni in classe;**
- **h. 8.05** **Inizio delle lezioni;**

I docenti, al fine di esercitare la vigilanza, dovranno essere **in aula** alle ore **8.00**.

L'alunno che giunge a scuola in ritardo e non è accompagnato da un genitore dovrà fornire al Capo d'Istituto o suo delegato giustificazione del ritardo. Lo studente, comunque, sarà ammesso alle lezioni della giornata e il ritardo dovrà essere giustificato dal genitore sul Registro Elettronico al massimo entro tre giorni dall'evento. Solo per documentati impedimenti e con la presenza fisica di un genitore è consentito l'ingresso a scuola in ritardo e comunque non oltre il termine della seconda ora. Il Dirigente Scolastico potrà valutare, comunque, i singoli casi e decidere, anche in deroga a quanto indicato, se le circostanze lo richiederanno. In caso di agitazioni studentesche gli alunni potranno entrare autonomamente solo entro il termine della prima ora.

I genitori avranno cura di non intralciare il regolare svolgimento delle lezioni fissando eventuali visite mediche preferibilmente in orario extrascolastico.

Art. 17

Uso degli spazi.

Durante l'intervallo la vigilanza sugli alunni spetta ai docenti della terza ora e ai collaboratori scolastici.

Gli alunni svolgeranno la ricreazione in classe e/o nelle vicinanze dell'aula sotto la sorveglianza dei docenti e/o dei collaboratori scolastici; gli alunni sono tenuti a rientrare immediatamente in classe alla fine dell'intervallo.

Chiunque rientrerà in ritardo, **senza un valido motivo**, sarà segnalato con una nota disciplinare sul registro di classe.

L'accesso ai bagni è possibile solo durante l'intervallo. Eccezionalmente, e ad esclusiva discrezionalità dei docenti, ne è consentito l'accesso (uno per volta) prima o dopo l'intervallo; comunque, mai senza il permesso del docente.

Gli alunni sono tenuti ad usare i servizi igienici e i distributori di bevande soltanto durante l'intervallo. Eccezionalmente e ad esclusiva discrezionalità dei docenti ne è consentito l'accesso (uno per volta) prima o dopo l'intervallo, comunque mai senza il permesso del docente.

L'accesso alle aule e ai diversi spazi della scuola per effettuare comunicazioni è consentito solo se motivato e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o del suo delegato o del docente.

L'accesso in segreteria è ammesso soltanto negli orari prestabiliti.

Al cambio dell'ora non è consentito agli studenti sostare sull'uscio dell'aula, uscire nei corridoi, affacciarsi alle finestre o utilizzare i servizi igienici senza la dovuta autorizzazione.

I singoli docenti sono responsabili delle eventuali uscite concesse agli alunni durante le ore di lezione, esclusivamente per effettiva necessità.

Art. 18

Divieto di fumare

E' severamente **vietato fumare** nei locali dell'istituto. Il personale ausiliario, con la collaborazione dei docenti, effettuerà controlli sistematici e comunicherà tempestivamente al Dirigente ogni infrazione.

Il docente preposto alla vigilanza sull'osservanza del divieto (con la collaborazione anche del personale ausiliario e dei docenti designati dal Collegio) potrà procedere alla contestazione delle infrazioni e comminare sia sanzioni pecuniarie (art. 1 L. n. 584 del 11/11/1975 e successive. L. Reg. n. 16 del 07/06/2002) sia sanzioni disciplinari di cui all'art. 46 del Regolamento di Istituto.

Art. 19 ***Assenze degli alunni.***

Le assenze di qualsiasi natura vengono giustificate dietro specifica richiesta del padre o della madre dell'alunno compilata e firmata su apposito libretto dello studente distribuito dall'Istituto (ancorché si tratti di alunni maggiorenni, salvo diversa richiesta scritta dei genitori).

La giustificazione delle assenze, con annotazione sul registro di classe, è curata dal docente della prima ora, che ha facoltà, in caso di dubbio o di recidività, di chiedere l'intervento del Capo d'Istituto o del Collaboratore delegato.

Gli alunni che non esibiscono la giustificazione entro tre giorni dall'assenza dovranno giustificare al Capo d'Istituto o al Collaboratore delegato.

Delle assenze dubbie e dei ritardi ripetuti e/o ingiustificati, sarà data informazione alle famiglie, su segnalazione del docente coordinatore della classe.

Sono considerate assenze, e pertanto devono essere giustificate, la mancata partecipazione alle Assemblee di Istituto e le astensioni collettive.

In caso di astensione collettiva dalle lezioni la giustificazione dovrà avvenire, entro tre giorni, con la presenza fisica di un genitore e/o secondo modalità che verranno comunicate dal Capo d'Istituto.

Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, in relazione alla frequenza (vedi tabella), si terrà conto delle assenze, che non possono essere di norma in numero superiore a 20 per anno scolastico, degli ingressi in ritardo o delle uscite anticipate (non più di dieci per anno scolastico) che saranno annotati sul registro di classe.

Art. 19 bis **Validità anno scolastico**

In base al D.P.R. 122/09 (art. 14 comma 7), "... ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato". Solo per casi eccezionali sono previste motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. "Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".

Deroghe previste:

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- Terapie e/o cure programmate;
- assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivati (es. separazione dei genitori);
- lutto di parente stretto;
- trasferimento famiglia e/o altro;
- provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- gravi patologie dei componenti del nucleo familiare entro il II grado;
- Donazioni di sangue;
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- L'assenza dalle lezioni curriculari dello studente oggetto di sanzione disciplinare di sospensione senza obbligo di frequenza;
- Assenze degli studenti dalle lezioni curriculari dovute alla loro partecipazione a mobilità individuali per la partecipazione a stage, iniziative culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola;
- Specifiche situazioni dovute all'emergenza pandemica da Covid 19 (es. malattia, positività al Covid 19, quarantena, fragilità varie, etc.).

Art. 20
Uscita dalla scuola

Al termine delle lezioni della giornata gli alunni si avvieranno ordinatamente verso l'uscita. Al Capo di Istituto o al Collaboratore delegato compete il permesso di uscita anticipata e, comunque, con la presenza di un genitore (ancorché si tratti di alunni maggiorenni, salvo diversa richiesta scritta dei genitori). Non è richiesta la presenza dei genitori in caso di permesso di uscita anticipata valido per l'intero anno scolastico accordato dal Dirigente Scolastico su precisa richiesta dei genitori stessi per necessità derivanti da trasporto pubblico.

Art. 21
Uso di cellulari o altri dispositivi elettronici

L'uso dei cellulari, o altri dispositivi elettronici da parte degli studenti, durante l'intera giornata scolastica, è severamente vietato.

La violazione di tale divieto configura una infrazione disciplinare e comporta l'irrogazione di sanzioni, secondo un criterio di proporzionalità, già indicato nell'art. 46 Titolo V del presente Regolamento. Tali sanzioni possono andare dalla semplice ammonizione con ritiro immediato dell'apparecchio, da parte del docente e/o del Dirigente, fino all'allontanamento dalle lezioni.

Il divieto di utilizzare il telefono cellulare durante le attività di insegnamento e apprendimento vale anche per il personale docente.

Il cellulare può essere utilizzato per lo svolgimento di attività didattiche innovative unicamente su indicazione del docente e in momenti ben definiti.

Gli alunni non possono diffondere immagini, video o foto sul web.

La diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati.

In alcuni casi l'uso improprio del dispositivo può diventare non solo oggetto di sanzioni disciplinari a livello scolastico, ma anche a livello civile/penale (Codice della privacy, Dlgs. 101/2018 e art. 10 del Codice civile).

Art. 22
Parcheggio dei mezzi di locomozione degli studenti

Agli alunni del Liceo Classico è consentito il parcheggio di ciclomotori e motocicli, in modo ordinato e senza creare intralcio, solo nel cortile lato est; in nessun caso è consentito il parcheggio di auto negli spazi interni alla scuola.

Agli alunni del Liceo Scienze Umane è consentito il parcheggio di ciclomotori e motocicli nel cortile di accesso, in modo ordinato e senza creare intralcio.

L'accesso al cortile e l'uscita devono avvenire a motore spento o, comunque, in modo da non arrecare disturbo alle attività didattiche o pericolo a persone e cose.

Art. 23
Studenti pendolari

Sono definiti pendolari, e quindi possono essere ammessi in classe con lieve ritardo (max. 10 minuti) senza dover giustificare tutti gli alunni che viaggiano con mezzi pubblici di trasporto.

In particolari situazioni, relative a tratte specifiche note all'Amministrazione, lo studente può richiedere permesso di entrata in ritardo o uscita anticipata valido per l'intero anno scolastico. Gli elenchi degli studenti ai quali viene concessa questa deroga viene poi trasmesso dagli Uffici ai singoli Consigli di Classe, per gli opportuni provvedimenti.

Art. 24

Collaborazione scuola - famiglia

I genitori saranno tempestivamente informati dell'andamento didattico-disciplinare degli alunni. I genitori sono tenuti a visionare costantemente il libretto degli studenti e il registro elettronico ivi compresa le circolari alle quali apporre la relativa presa visione.

Art. 25

Attività parascolastiche ed extra scolastiche

Saranno incoraggiate e sostenute le attività parascolastiche ed extrascolastiche, finalizzate alla crescita culturale, civile, morale della comunità scolastica, purché inserite nella programmazione didattico/educativa del Collegio dei docenti e del Consiglio di Classe.

- **Viaggi di istruzione:**
 - criteri di attuazione;
 - definizione numero di pernottamenti;
 - costituzione Commissione.
 - **Criteri di attuazione:**
 - La partecipazione delle classi è, di norma, subordinata almeno al 60% delle adesioni;
 - Gli accompagnatori devono essere, di norma, docenti della classe o dell'istituto;
 - Nel caso di visita guidata o viaggio con pernottamento gli alunni disabili saranno accompagnati, ove possibile, dal docente di sostegno o da un genitore;
 - Gli alunni destinatari di note disciplinari potranno partecipare al viaggio di istruzione previa valutazione da parte del Consiglio di Classe;
 - Obbligo per il docente capocomitiva di relazionare al ritorno.
 - **Definizione numero di pernottamenti:**
 - per le classi terminali 7 giorni (max. 6 pernottamenti);
 - per le classi intermedie 5 giorni (max 4 pernottamenti) secondo proposta didattica dei Consigli di Classe;
 - per le classi iniziali visita guidata di un giorno
 - **Costituzione Commissione**
- Il collegio individua i componenti la Commissione i cui compiti sono:
- esaminare le proposte dei Consigli di classe, orientandole, se possibile, verso le stesse mete;
 - raccogliere il parere degli studenti;
 - prendere contatti con le agenzie ed organizzare il viaggio.

Art. 26

Rapporti con il Dirigente scolastico e con i Docenti

Il Dirigente Scolastico è a disposizione degli alunni per la soluzione dei problemi di ordine didattico/disciplinare e/o amministrativo.

I docenti sono a disposizione delle famiglie un'ora antimeridiana settimanale previa prenotazione sul registro elettronico ad eccezione dell'ultimo mese di lezione.

Art. 27

Frequenza delle attività didattiche extracurricolari / I.D.E.I.

Agli alunni, anche se maggiorenni, non è consentito allontanarsi arbitrariamente dall'Istituto e comunque dai locali utilizzati per lo svolgimento di attività programmate dalla scuola.

Eventuali assenze dovranno essere giustificate, presso il docente responsabile delle suddette attività, con le stesse modalità previste per le assenze dalle attività didattiche curriculari (libretto degli studenti).

Gli studenti indisciplinati subiranno le sanzioni previste dall'art. 46 del presente regolamento.

TITOLO III

PERSONALE DOCENTE/NON DOCENTE

Art. 28

Assenze

L'assenza per malattia deve essere comunicata **all'ufficio di Segreteria** e nelle sedi di servizio tempestivamente secondo i termini di legge.

In caso di assenze previste, il dipendente presenterà tempestiva domanda all'ufficio di protocollo.

Art. 29

Sostituzione di docenti assenti

La sostituzione di docenti assenti è, per legge, regolata come segue: "Nei casi in cui è prevista la disponibilità, come completamento dell'orario di cattedra, è obbligatoria la presenza fisica del docente nella scuola per tutta la durata dell'ora".

Art. 30

Attività connesse con l'insegnamento

I docenti sono tenuti a svolgere tutte le attività connesse alla loro funzione (partecipazione agli organi collegiali, incontri con le famiglie etc.).

Art. 31

"Cambio" dell'ora

I docenti effettueranno il "cambio" con la maggiore sollecitudine possibile onde evitare "vuoti" di vigilanza e spiacevoli riduzioni dell'ora del collega subentrante; in caso, comunque, di ritardo nella sostituzione, affideranno la classe al personale ausiliario.

Art. 32

Fotocopie - Compiti in classe

I docenti devono fornirsi delle fotocopie dei compiti scritti in tempo utile; devono, altresì, riportare sul registro di classe e/o elettronico le date programmate per i compiti in classe.

Art. 33

Funzioni dei Collaboratori del Dirigente Scolastico

I due Collaboratori del Dirigente Scolastico e i responsabili delle sedi del Liceo delle scienze umane e del Liceo artistico cureranno il coordinamento delle attività didattiche e il funzionamento generale della Scuola.

Art. 34

Docenti coordinatori

I docenti coordinatori, ciascuno per la classe di sua competenza, si attiveranno per la soluzione delle fondamentali questioni relative al loro incarico e saranno punto di riferimento per il Capo d'Istituto.

In particolare dovranno :

- Presiedere il Consiglio di Classe in assenza del Dirigente Scolastico;
- Coordinare l'attività del Consiglio di Classe sulla base dell'ordine del giorno predisposto dal

Dirigente Scolastico;

- Predisporre, insieme ai docenti titolari della classe, la programmazione generale della classe tenuto conto della situazione di partenza;
- Relazionare in merito all'andamento generale della classe;
- Informare le famiglie e gli allievi sulle attività deliberate dal Consiglio di Classe;
- Presiedere le assemblee dei genitori in occasione del rinnovo degli organi collegiali;
- Richiedere la convocazione straordinaria del Consiglio per interventi di natura didattico – educativa o disciplinare;
- Valutare la situazione relativa ai debiti formativi e alle iniziative per il recupero;
- Raccogliere la documentazione riguardante l'attribuzione dei crediti alla fine dell'anno scolastico;
- Consegnare agli studenti e riconsegnare in segreteria le comunicazioni intermedie e i documenti di valutazione trimestrali e finali;
- Controllare la buona tenuta del registro di classe in particolare per quanto riguarda le assenze, i ritardi e le giustificazioni;
- Controllare la corretta tenuta del libretto personale delle assenze dello studente;
- Sensibilizzare i ragazzi al rispetto della normativa anticovid raccordandosi con il Responsabile Covid d'Indirizzo;
- Segnalare al Dirigente Scolastico le situazioni problematiche sia relative alla frequenza che al rendimento scolastico;
- Curare, per le classi terminali, la stesura del documento di maggio, coadiuvati dai docenti verbalizzanti.

Personale ausiliario

Il personale ausiliario, oltre a svolgere funzioni di collaborazione con i docenti nella vigilanza sugli alunni, si atterrà scrupolosamente a quanto per loro stabilito dal contratto nazionale di lavoro e dalla contrattazione integrativa d'Istituto.

Art. 36

Divieti

A tutto il personale della scuola è **vietato fumare** nei locali dell'Istituto e nelle relative pertinenze. **I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dalla normativa vigente (vedi art. 18).** Ai docenti è **vietato usare il telefono cellulare** durante le ore di lezione se non per motivi didattici e/o necessità lavorative.

TITOLO IV

ASSEMBLEE DI CLASSE E DI ISTITUTO - COMITATO STUDENTESCO

Art. 37

Assemblee di classe e di istituto.

Le assemblee di classe e d'istituto rappresentano un'occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti; pertanto, gli alunni sono invitati a una consapevole, ordinata ed attiva partecipazione.

Art. 38

Svolgimento.

E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe e una di istituto al mese nel limite: la prima, di due ore; la seconda, delle ore complessive di lezione di una giornata.

Le assemblee, tanto di classe quanto di istituto, non possono essere effettuate sempre nello stesso giorno della settimana; le assemblee di classe non possono essere richieste sempre agli stessi docenti. Tutti i docenti, a turno, devono concedere l'assemblea di classe.

Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall'orario di lezione, in casi eccezionali e subordinatamente alla disponibilità dei locali.

Le assemblee di classe devono essere richieste dai relativi rappresentanti di classe tre giorni prima del loro svolgimento e devono essere sottoscritte dai docenti delle ore scelte ed effettuate solo con l'autorizzazione del Dirigente o suo collaboratore mediante annotazione sul registro di classe.

I docenti che concedono l'assemblea sono tenuti:

✓ a visionare la formulazione dell'o.d.g. che deve avere sempre una valenza didattica e sollecitare gli alunni alla compilazione del relativo verbale;

✓ a vigilare sul sereno svolgimento dell'assemblea sia in classe sia in altri locali (laboratori, palestra, sala di proiezione).

Le assemblee di Istituto vanno richieste dalla maggioranza del comitato studentesco almeno cinque giorni prima del loro svolgimento; di esse viene data comunicazione alle famiglie mediante **relativa circolare**.

Le assemblee devono essere disciplinate da un regolamento redatto dal comitato studentesco che avrà cura anche di fissarne il calendario suscettibile di modifiche indicando laddove possibile delle tematiche di approfondimento.

I rappresentanti di Istituto sono tenuti a vigilare sull'ordinato svolgimento dei lavori e a redigere il verbale dell'assemblea.

Alle assemblee di Istituto, possono essere invitati a partecipare, in numero non superiore a quattro, "esperti" di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti, previo parere favorevole del Consiglio di Istituto e previo accordo con il Dirigente scolastico.

Non possono essere concesse assemblee negli ultimi trenta giorni di lezione.

Le assenze dall'assemblea di Istituto vengono rilevate, annotate sul registro di classe ed elettronico e regolarmente giustificate.

Gli studenti sono tenuti a partecipare alle assemblee e garantirne la riuscita. È dovere dei docenti svolgere servizio di sorveglianza durante le assemblee studentesche, secondo modalità fissate dall'ufficio del Dirigente scolastico.

Nel caso in cui gli studenti dimostrino palesemente un disinteresse verso le attività dell'Assemblea, questa verrà sciolta d'autorità dal Dirigente Scolastico e si tornerà al regolare svolgimento delle attività didattiche.

Art. 39

Comitato studentesco e dei genitori.

Il comitato studentesco d'istituto è espressione dei rappresentanti degli studenti dei Consigli di classe. **Esso può essere convocato dai rappresentanti degli studenti del Consiglio d'Istituto, oppure dal Collaboratore del Dirigente.**

Oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge, può svolgere eventualmente altri compiti affidatigli dall'assemblea studentesca d'istituto o dai rappresentanti degli studenti dei Consigli di classe.

Il Comitato degli studenti, **coordinato dal Collaboratore del Dirigente**, e quello dei genitori esprimono pareri e proposte direttamente al Capo d'Istituto.

Il Comitato studentesco non può autoconvocarsi in orario coincidente con quello delle lezioni; il Capo d'Istituto o il suo Collaboratore, a sua discrezione, può autorizzare lo svolgimento dell'assemblea in orario scolastico. Alle riunioni può partecipare il Dirigente Scolastico o il suo Collaboratore.

Al termine di ogni riunione **il Comitato stilerà un verbale.**

Le riunioni, sia del Comitato studentesco sia dei genitori, possono tenersi nei locali scolastici, fuori dall'orario delle lezioni, solo se autorizzate dal Dirigente scolastico.

I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono costituire un Comitato che può richiedere la convocazione dell'assemblea dei genitori dell'Istituto.

TITOLO V

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Art. 40

Doveri dello studente

1. Compito preminente della scuola è educare e formare. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare.
2. Gli alunni sono tenuti a frequentare con puntualità, regolarità ed impegno assiduo nello studio le lezioni ed ogni altra attività didattica e formativa.
3. Gli studenti hanno il diritto-dovere di impegnarsi nelle verifiche e di partecipare ai momenti di valutazione del processo formativo per il perseguimento del proprio successo negli studi.
4. Gli studenti devono rispettare la personalità, la dignità e l'azione degli insegnanti, del capo d'Istituto e del personale non docente, intesa come esercizio di attività e di doveri professionali.
5. Gli studenti sono tenuti a rispettare la personalità e la dignità dei propri pari in un clima di tolleranza e di partecipazione democratica.
6. Gli studenti sono tenuti a comportamenti coerenti con i principi di sicurezza dettati da norme regolamentari e con le disposizioni emanate dal capo d'Istituto.
7. Gli studenti hanno il dovere di rispettare il patrimonio della scuola come bene proprio e bene comune, collaborando al mantenimento dell'igiene e dell'ordine delle aule, dei laboratori, degli spazi comuni e dei servizi, rispettando scrupolosamente lo specifico regolamento nell'ambiente frequentato (laboratori, palestra, ecc...); eventuali danni prodotti, al patrimonio della scuola, saranno risarciti o dal singolo o dall'intera classe.
8. Gli studenti sono tenuti al rispetto delle libertà e dei diritti (primo fra tutti il diritto allo studio) di ogni componente della comunità scolastica. L'occupazione di spazi comuni, interni o esterni alla scuola, che crei situazioni che, di fatto, ne compromettano, anche temporaneamente, il libero esercizio costituisce comportamento prevaricatorio e, pertanto, sanzionabile.

Art. 41

Sanzioni disciplinari

Le violazioni dei doveri previste dall'articolo precedente danno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, **come dettagliatamente esplicitato dal D.P.R. del 24/06/1998 n. 249, modificato dal DPR n. 235 del 21/11/2007 e successiva nota prot. N. 3602/PO del 31.07.08:**

- a) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica;
- b) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni
- c) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni
- d) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico
- e) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

La successione delle sanzioni, pertanto, non è né deve essere, automatica: mancanze lievi, anche se reiterate, possono essere oggetto di sanzioni lievi; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o

procedimenti rieducativi proporzionali.

La sanzione deve essere tempestiva per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Le sanzioni possono essere date anche per mancanze commesse fuori della scuola, ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico.

La convocazione dei genitori non si configura come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di ricerca di una concreta strategia di recupero.

Le sanzioni per mancanze disciplinari devono ispirarsi ai principi della finalità educativa, della responsabilità individuale, della trasparenza e della proporzionalità della riparazione del danno. E' sempre possibile la conversione della sanzione nello svolgimento di attività in favore della scuola. Potrà essere inoltre attuato un intervento rieducativo basato sulla trasmissione di informazioni relative alle disposizioni di legge e di nozioni di educazione civica.

I comportamenti che possono configurare mancanze disciplinari e le relative sanzioni collegate sono individuate nelle tabelle A, B e C di cui all'art. 46 del presente regolamento.

La persona che individua la mancanza, o che ne viene a conoscenza, deve darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico, considerata l'entità della mancanza segnalata, valuterà l'opportunità di richiamare l'allievo verbalmente o per iscritto, oppure di convocare il Consiglio di Classe ovvero il Consiglio d'Istituto per una eventuale sanzione più grave.

Nessun allievo potrà essere sottoposto a sanzione senza aver avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni.

Contro le sanzioni disciplinari di cui agli articoli precedenti è possibile presentare ricorso all'Organo di garanzia entro 15 giorni dalla data della avvenuta notifica della sanzione.

Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica si può ricorrere a sanzioni per tutto un gruppo. In particolare per danneggiamenti alle strutture e/o arredi ovvero per atti vandalici in generale in cui vi sia stato il concorso dell'intero gruppo classe, il risarcimento dei danni sarà ripartito in pari misura tra tutti gli alunni del gruppo / classe. La responsabilità disciplinare dell'alunno è personale.

In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestate.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alle infrazioni disciplinari e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Allo studente è offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (le attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, le attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l'attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati - composizioni scritte o artistiche - che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc.).

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Le sanzioni possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti

e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva della famiglia e dello stesso studente consiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione esaminatrice e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme e allo spirito dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse (DPR 249 del 24.06.98) come modificato e integrato dal DPR 235 del 21.11.07.

Art. 42

Organi competenti a comminare le sanzioni

Le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica sono adottate dai Docenti o dal Dirigente Scolastico o dal Consiglio di Classe.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore ai quindici giorni sono sempre adottati dal Consiglio di classe.

Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a quindici giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal Consiglio di Istituto.

Il Consiglio di Classe, quando esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.

Art. 43

Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari

Il procedimento disciplinare si avvia con la contestazione di addebiti in modo da consentire all'alunno di giustificarsi verbalmente o per iscritto.

I genitori dello studente devono essere prontamente avvisati tramite lettera consegnata personalmente, ovvero raccomandata A/R ovvero fonogramma o telegramma. In essi si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'Organo Collegiale nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni.

Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio di Classe ovvero il Consiglio d'Istituto procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. Nel caso in cui i genitori avvisino che non possono essere presenti il Dirigente Scolastico potrà nominare un tutore che assolverà la funzione dei genitori ed assisterà lo studente.

Gli organi collegiali irrogano la sanzione anche nel caso in cui decorsi i termini assegnati, lo studente non abbia prodotto le proprie giustificazioni.

L'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni può prevedere a discrezione dell'Organo che commina la sanzione:

- l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche curricolari
- la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili, qualora la condotta dello studente o i fatti contestati suggeriscano tale cautela per garantire la sicurezza degli altri studenti.

Su proposta del Consiglio di Classe ovvero del Consiglio d'Istituto per le sanzioni di relativa competenza può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione con attività di

valore pedagogico-educativo, anche in favore della comunità scolastica.

Dopo la prima fase istruttoria testimoniale, volta ad acquisire elementi utili alle determinazioni conseguenti, l'organo collegiale si riunisce una seconda volta per deliberare sulle eventuali sanzioni disciplinari.

In caso di sanzione sarà data comunicazione scritta ai genitori a cura del Dirigente Scolastico; in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento.

Art. 44

Impugnazione e ricorsi

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da chiunque ne abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito Organo di garanzia interno alla scuola.

L'organo di garanzia decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel regolamento di Istituto, viene attribuita all'Organo di Garanzia Regionale presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato.

Art. 45

Organo di garanzia interno alla scuola

L'Organo di Garanzia interno alla scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, da un docente, da un genitore e da uno studente.

I docenti (titolare e supplente) vengono indicati dal Consiglio di istituto, i genitori e gli alunni (titolari e supplenti) vengono eletti contestualmente all'elezione dei Rappresentanti di Classe e/o di Istituto.

La designazione dei componenti dell'Organo di garanzia ha durata triennale per tutte le componenti, tranne per la componente studente che si rinnova ogni anno.

Fino a tale nuova designazione annuale dei propri componenti l'Organo di Garanzia rimane in funzione con i componenti eletti nell'anno scolastico precedente.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro e non oltre 15 giorni dalla avvenuta notifica, da parte dei genitori e degli alunni maggiorenni all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva entro il termine di 10 giorni dalla acquisizione del ricorso (fa fede la data di acquisizione al protocollo d'Istituto).

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgono all'interno della scuola, in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Qualora l'avente diritto avanzi ricorso, che deve essere presentato per iscritto, il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti dell'Organo.

La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.

Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese e non è prevista l'astensione. Per la validità delle determinazioni è sufficiente la metà più uno dei componenti presenti. In caso di parità di voti il voto del Presidente ha valore doppio.

Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente acquisire tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto della convocazione.

L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

Art. 46

Tabella

Le sanzioni saranno irrogate secondo le seguenti tabelle, dall'organo competente, con piena autonomia di giudizio. Per una corretta lettura delle tabelle si evidenzia la corrispondenza in parallelo tra sanzione e organo competente. Le infrazioni possono essere segnalate o rilevate dal Dirigente Scolastico, dai Docenti, dai collaboratori scolastici.

TABELLA A – Infrazioni disciplinari NON GRAVI, FACILMENTE ACCERTABILI, INDIVIDUABILI

DOVERI (art.3 dello Statuto)	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazioni ai “doveri”	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE
FREQUENZA REGOLARE “comportamenti individuali che non compromettano il regolare svolgimento delle attività didattiche garantite dal curricolo”	<ul style="list-style-type: none">▪ Elevato numero di assenze▪ Assenze ingiustificate▪ Assenze strategiche▪ Ritardi e uscite anticipate oltre il consentito e non documentate▪ Ritardi al rientro da intervalli o al cambio di ora	<ol style="list-style-type: none">1. Ammonizione orale2. Ammonizione scritta nel registro di classe3. Esclusione da visite e/o viaggi d'istruzione4. Valutazione della condotta in sede di Consiglio di classe	<ol style="list-style-type: none">1. D.S ovvero suo collaboratore ovvero docente2. D.S ovvero suo collaboratore ovvero docente3. Il Consiglio di classe (D.S. docenti, rappres. studenti e genitori)4. Il Consiglio di classe (D.S. e docenti)
RISPETTO DEGLI ALTRI “comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali”	<ul style="list-style-type: none">▪ Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti▪ Interventi inopportuni durante le lezioni▪ Interruzioni continue del ritmo delle lezioni▪ Non rispetto del materiale altrui▪ Atti o parole che consapevolmente tendono a emarginare altri studenti▪ Plagio▪ Infrazione al divieto di fumo all'interno dell'istituto▪ Utilizzo di cellulari o altri dispositivi elettronici durante le ore di attività didattica curricolare ed extracurricolare che non configuri reato in funzione delle norme di cui al D. Lgvo 196/2003 come richiamate dall'atto di indirizzo del MPI del 15/3/2007 e dalla Direttiva n. 104 del 30/11/2007	<ol style="list-style-type: none">1. Ammonizione scritta2. Ritiro temporaneo del cellulare per restituzione diretta al genitore3. Esclusione dalle visite guidate e/o viaggi d'istruzione4. Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni	<ol style="list-style-type: none">1. Dirigente Scolastico ovvero suo Collaboratore ovvero docente2. Dirigente Scolastico ovvero suo Collaboratore ovvero docente3. Il Consiglio di classe (D.S., docenti, rappresentanti studenti e genitori)4. Il Consiglio di classe (D.S., docenti, rappresentanti studenti e genitori)

<p>RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE</p> <p>“comportamenti individuali che non mettano a repentaglio la sicurezza e la salute altrui”</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Violazioni involontarie dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati ▪ Lanci di oggetti ▪ Infrazione al divieto di fumo all’interno dell’istituto ▪ Violazione involontaria delle norme sulla sicurezza fissate dal Piano d’Istituto ovvero dal Dirigente Scolastico 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ammonizione scritta 2. Lavori in Istituto a favore della comunità scolastica 3. Risarcimento dei danni provocati 4. Allontanamento dalle lezioni fino a 10 giorni 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dirigente Scolastico ovvero Collaboratore del Dirigente Scolastico ovvero docente 2. Il Consiglio di classe (D.S. docenti, rappresentanti studenti e genitori) 3. Il Consiglio di classe (D.S. docenti, rappres. studenti e genitori) 4. Il Consiglio di classe (D.S. docenti, rappres. studenti e genitori)
<p>RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE</p> <p>“comportamenti individuali che non danneggino le strutture e le attrezzature didattiche”</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancanza di mantenimento della pulizia dell’ambiente ▪ Incisione di banchi/porte ▪ Danneggiamenti involontari delle attrezzature di laboratori ecc ▪ Scritte su muri, porte e banchi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ammonizione scritta 2. Lavori in Istituto a favore della comunità scolastica 3. Risarcimento dei danni provocati 4. Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dirigente Scolastico ovvero Collaboratore del Dirigente Scolastico ovvero docente 2. Il Consiglio di classe (D.S. docenti, rappres. studenti e genitori) 3. Il Consiglio di classe (D.S. docenti, rappres. studenti e genitori) 4. Il Consiglio di classe (D.S. docenti, rappres. studenti e genitori)

TABELLA B – Infrazioni disciplinari GRAVI , INDIVIDUALI

DOVERI (art.3 dello statuto)	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazioni gravi	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE
<p>RISPETTO DEGLI ALTRI (compagni, docenti, personale non docente)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui ▪ utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui ▪ propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone ▪ furto, manomissione e/o falsificazione di atti pubblici ▪ lancio di oggetti contundenti ▪ violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati e/o laboratori ▪ introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe ▪ reati che violino la dignità ed il rispetto della persona ovvero che mettano in pericolo l'incolumità delle persone e/o la sicurezza delle strutture ▪ utilizzo di cellulari o di altri dispositivi elettronici nell'Istituto durante le ore di attività didattica curricolare ed extracurricolare con grave violazione delle norme di cui al D.Lgvo 196/2003 come richiamate all'Atto di indirizzo del MPI del 15/3/2007 e dalla Direttiva n. 104 del 30/11/07 ▪ recidive di atti di violenza, di atti che determinino allarme sociale <p>Le presenti infrazioni gravi comportano la segnalazione delle stesse agli Organi di legge anche per eventuali profili penali</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni 2. Allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni 3. Esclusione dallo scrutinio finale ovvero non ammissione all'Esame di Stato 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consiglio di classe (completo delle rappresentanze genitori e alunni) 2. Consiglio di Istituto 3. Consiglio di Istituto

<p>RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Violazioni volontarie delle norme sulla sicurezza fissate dal Piano d'Istituto ovvero dal Dirigente Scolastico ▪ Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre, strutture murarie, arredi) ▪ Reiterazione di atti di danneggiamento volontario ovvero involontario <p>Le presenti infrazioni gravi comportano la segnalazione delle stesse agli Organi di legge anche per eventuali profili penali</p>		
<p>RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre, strutture murarie, arredi) <p>Le presenti infrazioni gravi comportano la segnalazione delle stesse agli Organi di legge anche per eventuali profili penali</p>		

TABELLA C – Sanzioni pecuniarie collegate alle infrazioni di cui alle tabelle A e B

DOVERI (art.3 dello statuto)	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazioni gravi	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DELLE NORME CHE TUTELANO LA SALUTE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infrazione al divieto di fumare all'interno della scuola ▪ Utilizzo di cellulari o di altri dispositivi elettronici nell'Istituto durante le ore di attività didattica curricolare ed extracurricolare in violazione delle norme di cui al D.Lgvo 196/2003 come richiamate all'Atto di indirizzo del MPI del 15/3/2007 e dalla Direttiva n. 104 del 30/11/07 <p>Le presenti infrazioni gravi comportano la segnalazione delle stesse agli Organi di legge anche per eventuali profili penali</p>	<p>1. Misura prevista dalla normativa di riferimento (da € 27,50 ad € 275)</p> <p>2. Ritiro temporaneo del cellulare per restituzione diretta al genitore e segnalazione al Consiglio di Classe</p>	<p>1. Responsabili del rispetto del divieto di fumo ovvero Dirigente Scolastico ovvero suo collaboratore</p> <p>2. D.S. o il collaboratore del D.S.</p>
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Danneggiamenti di strutture o attrezzature dovute a incuria o trascuratezza ▪ Aule e spazi lasciati in condizioni tali (per eccessivo disordine o sporcizia) da pregiudicare l'utilizzo per le attività immediatamente successive <p>Le presenti infrazioni gravi comportano la segnalazione delle stesse agli Organi di legge anche per eventuali profili penali</p>	<p>1. Risarcimento del danno su valutazione dello stesso da parte della Commissione Tecnica d'Istituto ovvero dall'Ente locale proprietario</p>	<p>1. Dirigente Scolastico ovvero suo collaboratore con la consulenza del Responsabile per la sicurezza (R.S.P.P.)</p>

Art. 47

Patto Educativo di Corresponsabilità

E' parte integrante del presente Regolamento il Patto Educativo di Corresponsabilità firmato da genitori e studenti all'atto di iscrizione. Questo documento definisce in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Il patto potrà essere revisionato o modificato dalla apposita Commissione su richiesta delle parti sottoscrittenti e sottoposto a successiva approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto; le modifiche saranno valide dall'anno scolastico successivo.

Art. 48

Prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo

E' parte integrante del presente Regolamento il documento dal titolo "Prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo" in cui vengono delineate caratteristiche e manifestazioni di bullismo e cyberbullismo, e i comportamenti da assumere da parte di tutte le componenti (istituzione scolastica, famiglia, etc).

Tale documento, parte integrante del Patto Educativo di Corresponsabilità, deve essere firmato da genitori e studenti all'atto di iscrizione.

Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, reiterate nel tempo, messe in atto da parte di un bambino/adolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, cioè la "vittima". Il bullismo può assumere forme differenti:

- fisico: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale
- verbale: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.)
- relazionale: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, cyberbullismo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Per "cyberbullismo" si intende (art. 1, comma 2, legge 71/2017) qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

I comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo vengono considerati infrazione grave e come tali vengono sanzionati, al pari delle condotte dei compagni sostenitori del bullo che, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo.

Il Dirigente Scolastico nel caso venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo (art. 5, comma 1, legge 71/2017).

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti identificabili come bullismo e cyberbullismo rivolti a qualsiasi persona appartenente alla comunità scolastica (alunni, docenti, personale non docente), o siano posti in essere dagli stessi.

Art. 49

Regolamento BYOD - Bring Your Own Devices Policy

E' parte integrante del presente Regolamento per l'utilizzo dei dispositivi digitali personali a

scuola fornito in allegato.

Art. 50

E' parte integrante del presente Regolamento la griglia per la determinazione del voto di comportamento fornita in allegato.

Art. 51


Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, l'istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza degli studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto degli studenti e delle studentesse, del piano dell'offerta formativa, del regolamento di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

TITOLO VI

REVISIONE REGOLAMENTO

Art. 52

Il presente regolamento può essere annualmente rivisitato, per iniziativa del Dirigente scolastico e/o degli OO.CC. entro il mese di novembre di ciascun anno scolastico, e sottoposto a successiva approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto.
In assenza di modifiche il presente regolamento si intende rinnovato.



N. B.: Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle leggi in vigore.

MODULO LIBERATORIA PIATTAFORMA GOOGLE WORKSPACE

I genitori degli studenti e delle studentesse dichiarano

- di consentire la creazione di un dominio associato alla piattaforma “Google Workspace” da attribuire al minore di cui sono responsabili;
- di consentire al minore l’accesso a internet e agli account resi disponibili dall’ Istituto ;
- di consentire al minore l’utilizzo di tali account per permettergli di lavorare online con i docenti e con i compagni di corso;
- di consentire l’uso delle principali App di “Google Workspace” (Documenti, Presentazioni, Fogli, Gmail, Keep, Youtube, Drive, Meet, Calendar, Chat, Earth, My Maps, Jambord, Foto) e di altre App ritenute utili ai fini didattici (es. Canva, Socrative, Mentimeter, Genially, Slido.com, Adobe Spark, LearningApps, Vocaroo, Padlet, Coggle, Kahoot, Quizizz, Thinklink, Tripline, Book Creator, etc);
- di essere a conoscenza che tutte le applicazioni abilitate devono essere utilizzate esclusivamente per svolgere attività didattiche secondo le indicazioni dei docenti, non essendo per nessuna ragione consentito scaricare o caricare nulla a fini personali (file musicali, foto, software, video, etc.), tranne nel caso di specifiche attività didattiche preventivamente programmare e regolamentate dai docenti;
- di curare che il minore non divulghi ad altri le proprie credenziali di accesso alla piattaforma;
- di conoscere e accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni a carattere personale.

Regolamento BYOD - Bring Your Own Devices Policy

Regolamento per l'utilizzo dei dispositivi digitali personali a scuola

La tecnologia fornisce agli studenti opportunità innovative ed inedite per incrementare la loro cultura. La scuola intende favorire tale processo garantendone la sicurezza attraverso una modalità di interazione che contribuisca al miglioramento dell'ambiente educativo e di apprendimento.

Pertanto l'uso improprio dei dispositivi digitali mobili (d'ora in avanti semplicemente "dispositivi") a scuola è inaccettabile e viene sanzionato in misura della gravità in base a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto.

1. Sono ammessi in classe i seguenti dispositivi digitali mobili: tablet, smartphone ed e-reader
2. Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi
3. I dispositivi devono essere usati a scuola per soli scopi didattici
4. Gli studenti possono usare il loro dispositivo personale mobile in classe **SOLTANTO** con il consenso esplicito dell'insegnante.
5. E' vietato agli studenti usare dispositivi di registrazione audio, videocamere o fotocamere (o dispositivi che li prevedano) per registrare media o fare foto in classe **SENZA** il permesso dell'insegnante e **SENZA** il consenso della persona che viene registrata.
6. E' vietato agli studenti prendere in prestito dispositivi di altri studenti. Ogni studente è responsabile del proprio dispositivo
7. Agli studenti **NON** è consentito
 - a. usare Internet per scopi diversi da quelli didattici;
 - b. scaricare musica, video e programmi da internet senza l'esplicito consenso dell'insegnante e quindi per scopi che non siano didattici;
 - c. giocare con i dispositivi;
8. Agli studenti è richiesto di caricare completamente il dispositivo a casa:
 - ✓ non è permesso ricaricare i dispositivi nelle aule
 - ✓ non è permesso ricaricare i dispositivi durante l'orario di lezione
9. La scuola non sarà ritenuta responsabile per dispositivi che gli studenti lasciano a scuola Diritto di ispezione degli Insegnanti

La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli utenti e accedere, controllare, copiare, raccogliere o cancellare ogni comunicazione elettronica o file, rivelandone il contenuto alle forze dell'ordine qualora lo ritenga necessario.

PATTO DI CORRESPONSABILITA' (allegato al Regolamento d'istituto)
Prevenzione e contrasto al "BULLISMO E CYBERBULLISMO"

PREMESSA

Le relazioni con i pari fra gli adolescenti sono centrali per la crescita e lo sviluppo dei singoli e sicuramente ma a volte esse sono costruite su comportamenti non sani per la crescita di futuri cittadini: bullismo, illegalità, utilizzo scorretto delle nuove tecnologie: ecco che la scuola, agenzia di riferimento importante per gli adolescenti, diventa il luogo ideale dove parlare, chiarire, definire meglio i contorni del bullismo e del cyberbullismo; Infatti solo una incisiva azione di prevenzione e contrasto a questi fenomeni può portare i ragazzi di oggi a diventare cittadini attivi e consapevoli nella società di domani.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dal Piano Nazionale per la Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, MIUR 2016/2017
- dalla Legge n. 71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” (G.U. 18 giugno 2017)
- Visto il D.M. 18 del 13 gennaio 2021 recante “Le linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e del Cyberbullismo aggiornate al 2021, la nota MIUR del 18 febbraio 2021 e la circolare ministeriale n. 90 del 10 marzo 2021

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente al bullismo e cyberbullismo per ogni plesso scolastico;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e non docente;
- promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale attiva e consapevole;
- nel caso venga a conoscenza di atti di cyberbullismo, ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo (art. 5, comma 1, legge 71/2017)
- Promuove il benessere di tutti gli alunni e i valori sociali, contrastando atti di bullismo e cyber bullismo.
- Diffonde una cultura digitale al fine di promuovere un utilizzo consapevole e responsabile dei dispositivi digitali

2. IL REFERENTE AL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto, che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, giudice del Tribunale dei Minori ... per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi.

3. IL COLLEGIO DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva

5.IL DOCENTE:

- intraprende azioni di informazione presso la classe nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati a un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

6. I GENITORI:

- sono informati sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste nel Regolamento d'Istituto.
- Conoscono e condividono con i propri figli le regole fondamentali per una navigazione sicura e responsabile su Internet
- Segnalano tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti episodi di cyberbullismo di cui venissero a conoscenza, anche se messi in atto al di fuori dell'orario scolastico.

7. GLI ALUNNI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche volte a favorire un miglioramento del clima relazionale;
- nella scuola secondaria di II grado, i rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, possono promuovere iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione (concorsi, tornei, progetti di solidarietà e creatività);
- imparano le regole fondamentali del Galateo digitale quando sono connessi ad Internet, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o all'interno della scuola, acquisire - mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche non possono usare cellulari se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- devono essere consapevoli che non è loro consentita la detenzione e la pubblicazione di immagini di minori senza autorizzazione dei genitori degli stessi.

- Segnalano a genitori e insegnanti episodi di cyberbullismo di cui fossero vittime o testimoni.
- Si dissociano in modo esplicito nei social da episodi di cyberbullismo di cui fossero testimoni.
- Conoscono e fanno loro le regole fondamentali per una navigazione sicura e responsabile sul Internet

8. BULLISMO E CYBERBULLISMO: Definizione e caratteristiche

Definizione di Bullismo:

Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, reiterate nel tempo, messe in atto da parte di un bambino/adolescente, definito “bullo” (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, cioè la “vittima”.

Affinché si possa parlare di bullismo, dobbiamo rilevare i seguenti requisiti:

- i protagonisti sono ragazzi che condividono lo stesso contesto, più comunemente la scuola;
- l'intenzionalità: le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono intenzionali al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro, acquisire prestigio e/o gratificazione);
- la pianificazione: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi ed isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;
- la persistenza nel tempo: le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;
- l'asimmetria nella relazione, cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo dei suoi coetanei;
- l'incapacità della vittima di difendersi: è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette e ritorsioni;
- la rigidità, i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- la paura, sia la vittima sia i compagni che assistono hanno paura, temono che parlando con l'adulto la situazione possa peggiorare, andando incontro ad ulteriori ritorsioni. Si preferisce pertanto subire in silenzio sperando che tutto passi.

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come “bullismo”:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:

- fisico: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale
- verbale: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.)

- relazionale: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, cyberbullismo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima)

Definizione di Cyberbullismo

Per “cyberbullismo” si intende (art. 1, comma 2, legge 71/2017) qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il cyber bullismo dal bullismo tradizionale:

- l'anonimato: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter
- essere scoperto;
- assenza di relazione tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi,
- perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
- mancanza di feedback emotivo: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi
- comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più
- disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
- spettatori infiniti: le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono
- potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- Outing estorto: registrazione delle confidenze - raccolte all'interno di un ambiente privato - creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con

- l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.
 - Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

9. SANZIONI DISCIPLINARI

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona secondo il Regolamento di Istituto.



LICEO "PIETRO COLONNA"

LICEO CLASSICO – LICEO SCIENZE UMANE - LICEO ARTISTICO
73013 GALATINA

Via P. Colonna, 2 – Segr.: Tel. 0836/561016 – Pres.: 0836/561172 cod. fisc.: 93161570754
e-mail peo: lesd090002@istruzione.it e-mail pec: lesd090002@pec.istruzione.it

NOME DI CHI COMPILA LA PRIMA SEGNALAZIONE

DATA _____

PLESSO _____

1) LA PERSONA CHE HA SEGNALATO IL CASO DI PRESUNTO BULLISMO o
CYBERBULLISMO:

- La vittima _____
- Un compagno della vittima _____
- Madre/Padre/Tutore della vittima _____
- Insegnante _____
- Altro _____

2) VITTIMA: _____ CLASSE _____

ALTRE VITTIME

3) BULLO (o BULLI)

_____ CLASSE _____

4) BREVE DESCRIZIONE DEL PROBLEMA PRESENTATO. FORNIRE ESEMPI
CONCRETI DEGLI EPISODI DI PREPOTENZA.

5) QUANTI SONO STATI GLI EPISODI?

COMPORAMENTO

Criteria per l'attribuzione del voto di comportamento

- Rispetto del Regolamento di Istituto
- Partecipazione responsabile alla vita della scuola
- Rispetto degli impegni scolastici
- Frequenza e puntualità

Griglia di valutazione del comportamento scolastico degli studenti	
10	<ul style="list-style-type: none">- Comportamento corretto e rispettoso nei confronti del personale docente e non docente, dei compagni e delle strutture scolastiche- Partecipazione responsabile e propositiva alla vita della scuola- Rispetto sempre puntuale delle consegne- Ottime capacità di relazioni interpersonali- Frequenza costante e assidua
9	<ul style="list-style-type: none">- Comportamento corretto e responsabile nei confronti del personale docente e non docente, dei compagni e delle strutture scolastiche- Partecipazione attiva e costruttiva alla vita della scuola- Rispetto costante delle consegne- Equilibrio nei rapporti interpersonali- Frequenza assidua
8	<ul style="list-style-type: none">- Comportamento corretto nei confronti del personale docente e non docente, dei compagni e delle strutture scolastiche- Partecipazione interessata alla vita della scuola- Rispetto regolare delle consegne- Buona capacità di autocontrollo sia in situazioni formali che informali (ricreazione, cambio ora, viaggi di istruzione, attività integrative)- Frequenza regolare (massimo 20 assenze, 10 tra ingressi posticipati, uscite anticipate, ritardi giustificati all'anno): in casi debitamente documentati è consentita una ragionevole oscillazione di questi parametri
7	<ul style="list-style-type: none">- Comportamento sostanzialmente corretto nei confronti del personale docente e non docente, dei compagni e delle strutture scolastiche- Partecipazione non sempre interessata alla vita della scuola- Rispetto non sempre regolare delle consegne- Adeguata capacità di autocontrollo sia in situazioni formali che informali (ricreazione, cambio ora, viaggi di istruzione, attività integrative)- Frequenza non sempre regolare e frequenti ritardi e/o ingressi posticipati e/o uscite anticipate
6	<ul style="list-style-type: none">- Comportamento non sempre corretto nei confronti del personale docente e non docente, dei compagni e delle strutture scolastiche- Partecipazione discontinua e limitata alla vita della scuola- Rispetto poco puntuale delle consegne- Debole capacità di autocontrollo- Ripetute assenze e frequenti ritardi e/o ingressi posticipati e/o uscite anticipate
5	<ul style="list-style-type: none">- Comportamento gravemente e ripetutamente scorretto nei confronti del personale docente e non docente, dei compagni e delle strutture scolastiche- Partecipazione disinteressata e/o di disturbo alla vita della scuola- Rispetto saltuario delle consegne- Scarsa capacità di autocontrollo- Ripetute assenze anche non giustificate, uscite anticipate e/o ingressi posticipati e/o frequenti ritardi non seriamente motivati